

DECRETO 16 settembre 2022.

**Aiuti per il settore del riso in crisi di cui al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».**

#### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli «aiuti *de minimis*» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) ABER n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) GBER n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2022)C 131 1/01 recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20 maggio 2022 che regola il regime di aiuto di Stato recante il Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e successive modifiche e integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione

C (2022) n. 3359 *final* Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visti in particolare l'art. 19 e l'art. 24 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese», a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;


Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 recante «regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che rfinanzia il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» (Tabella 13 MIPAAF) per 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;



Visti gli articoli 68 comma 2-bis e 68-quater, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 che ha rideterminato la dotazione del suddetto fondo in 295 milioni per l'anno 2021;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, con incremento della dotazione del suddetto Fondo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazione in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 2022, n. 114, che ha rifinanziato il suddetto Fondo di 20 milioni per l'anno 2022;

Considerato che la comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» del 24 marzo 2022 (2022/C 131 1/01) evidenzia che la crisi geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sul settore agricolo, che gli elevati prezzi dell'energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti e che anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia;

Considerato che il settore del riso necessita di misure che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste come l'attuale peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale scenario di instabilità internazionale a ridosso della grave crisi di mercato della recente pandemia da COVID 19 che ha già duramente colpito il settore agricolo concedendo un ristoro per i maggiori costi sostenuti per la campagna 2022;

Considerato in particolare che la coltivazione del riso dipende da un costante approvvigionamento idrico e che nell'annata in corso si è registrato un andamento climatico particolarmente siccitoso che ha fortemente ridotto nelle zone vocate le disponibilità di acqua necessaria alla coltivazione recando un ulteriore aggravio dei costi e una riduzione della capacità produttiva;

Considerato che, secondo le rilevazioni ISMEA, la ripresa delle attività produttive del settore agricolo dopo il picco pandemico ha determinato un forte aumento delle richieste di materie prime energetiche, innescando una significativa spinta al rialzo dei prezzi che ha raggiunto livelli record in questa prima frazione del 2022 anche come conseguenza della crisi Russia-Ucraina. In particolare, nel periodo gennaio-maggio 2022, ISMEA ha registrato un aumento del prezzo del

petrolio di + 64%, del gas naturale di + 349% e dei fertilizzanti di +154% (rispetto al periodo gennaio-maggio 2021);

Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane generato dalla crisi Ucraina è registrato anche dal report del CREA «Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane - marzo 2022» che attesta un aumento del costo medio nazionale per il settore dei seminativi e cerealicoli tra il 65% e il 70% con particolare incidenza nelle regioni maggiormente vocate alla coltivazione del riso;

Considerato lo «Studio su aumento dei costi per la coltivazione del riso per il 2022» dell'Ente nazionale risi (Ente risi) rif. prot. MIPAAF del 6 settembre 2022, n. 0396276 che attesta un deciso aumento dei costi per i fertilizzanti specifici per il riso e per i carburanti rispetto alla campagna 2021 pari ad una forbice tra il 58% (dati CCIAA) e il 75% (dati puntuali) per il gasolio agricolo e pari al 96% per i fertilizzanti (dati CCIAA);

Ritenuto di assicurare la copertura dell'intervento a sostegno dei produttori di riso attraverso le risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni;

Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:


a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 24 marzo 2022, n. 2022/C1311/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;

c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) «Domanda unica»: documento previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. La Domanda unica può essere utilizzata ai fini della predisposizione della domanda di aiuto precompilata;

e) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola che ha coltivato riso nella campagna 2021 e nella campagna 2022 e che ha subito l'aumento dei costi di produzione. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e



ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo della Commissione europea, tra cui ma non solo:

*i)* persone, entità o organismi specificatamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

*ii)* imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE;

*iii)* imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Gli aiuti sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione (2022/C 131 1/01) della Commissione europea e successive modifiche e integrazioni;

*f)* «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

#### Art. 2.

##### *Ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente provvedimento concede un aiuto temporaneo a sostegno delle imprese di coltivazione del riso di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, colpite dalla crisi conseguente all'attuale situazione internazionale russo-ucraina nel rispetto della sezione 2.1 del Quadro temporaneo a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti.

2. L'aiuto di cui al comma precedente è determinato sulla base degli ettari di superficie coltivata nella campagna 2022.

#### Art. 3.

##### *Risorse disponibili*

1. Le risorse destinate all'intervento di cui al presente decreto sono pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, nell'ambito delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», istituito dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni e rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

#### Art. 4.

##### *Criteri e entità dell'aiuto*

1. Il contributo di cui al presente decreto è concesso nei limiti fissati dal Quadro temporaneo sezione 2.1 e nel rispetto del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022 (come successivamente modificato ed integrato).

2. Nei limiti di spesa di cui all'art. 3 del presente decreto e, in tali limiti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione, ai soggetti beneficiari è concesso un aiuto fino a 100,00 euro per ogni ettaro coltivato a riso nella campagna 2022.

3. L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero di ettari per i quali è stata presentata la domanda di riconoscimento dell'aiuto.

#### Art. 5.

##### *Procedura di richiesta dell'aiuto*

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La domanda è offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario anche in modalità precompilata utilizzando anche la Domanda unica.

#### Art. 6.

##### *Istruttoria delle domande*

1. Il soggetto gestore cura l'istruttoria delle domande.

2. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.

3. Il soggetto gestore verifica la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e dell'art. 4 l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.


4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

5. Il soggetto gestore trasmette al Ministero l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto richiesto, concesso ed erogato nell'ambito del presente decreto.

6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.

8. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto entro il 31 dicembre 2022, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'ottanta per cento del contribu-



to spettante ai sensi del precedente comma 3, e a erogare il venti per cento a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.

Art. 7.

*Cumulo e massimale*

1. Ai fini del presente decreto si applica l'art. 4 del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

*Monitoraggio e relazioni*

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito *web* istituzionale sugli aiuti di Stato le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente decreto superiore a 10.000 euro nei settori della produzione primaria dei prodotti e superiore a 100.000 euro negli altri settori, con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III dei regolamenti ABER e GBER, entro dodici mesi dal momento della concessione.

2. Ai fini del monitoraggio di cui ai punti 55 e 58, sezione 2.1, del Quadro temporaneo il soggetto gestore conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della suddetta comunicazione e del decreto interdipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 229251 del 20 maggio 2022.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2022

*Il Sottosegretario di Stato:* CENTINAIO

*Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2022*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1079*

22A06093

DECRETO 19 ottobre 2022.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli incendi di luglio ed agosto 2022, verificatisi in alcuni territori comunali delle Province di Firenze, Grosseto, Lucca e Pisa quale riconoscimento formale da parte dello Stato membro per l'attivazione della sottomisura 5.2 del Programma di sviluppo regionale 2014/2022 della Toscana.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare,

l'art. 18 riguardante il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo regionale (PSR) 2014-2022 della Regione Toscana versione 9.1 approvato dalla Commissione europea; ed in particolare la sottomisura 5.2 «Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici», di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, l'attivazione della sopraccitata sottomisura del PSR della Regione Toscana è subordinata al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato per la sottomisura 5.2;

Vista la decisione di esecuzione C (2021) 7670 del 20 ottobre 2021 della Commissione europea con cui è stata approvata l'estensione al 2022 del PSR 2014-2020;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità competente dello Stato membro per il riconoscimento formale di eccezionalità degli eventi ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi di cui al decreto legislativo n. 102/2004, possiede i requisiti tecnico-amministrativi per procedere al riconoscimento di eccezionalità degli eventi anche ai fini dell'attivazione delle misure di ripristino del potenziale produttivo e forestale danneggiati da eventi eccezionali;

Vista la delibera del 19 settembre 2022, n. 1040, con la quale la Regione Toscana chiede il riconoscimento formale di eccezionalità degli incendi di luglio ed agosto 2022 nella Province di Firenze, Grosseto, Lucca e Pisa ai fini dell'attivazione della sottomisura 5.2 del proprio PSR, dalla quale risulta che gli incendi di luglio ed agosto 2022 hanno provocato danni superiori al 30% del potenziale agricolo, riferito alla produzione lorda vendibile del territorio interessato;

